

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3071 del 29/08/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Centrale Adriatica Soc. Coop. per impianto ubicato in Via Emilia n. 373, Comune di Anzola della Emilia (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3123 del 26/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Centrale Adriatica Soc. Coop. per impianto ubicato in Via Emilia n. 373, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Centrale Adriatica Soc. Coop. per l'impianto sito a Anzola dell'Emilia, in via Emilia n. 373, c.a.p. 40011 dove viene svolta l'attività di stoccaggio e movimentazione merci. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ² di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, ed acque meteoriche di prima pioggia. Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la Centrale Adriatica Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Centrale Adriatica Soc. Coop., C.F. e P.IVA 02795150362, con sede legale a Anzola dell'Emilia, in via Emilia n. 373, c.a.p. 40011, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Alessandro Giuliani, in qualità di procuratore speciale di Centrale Adriatica Soc. Coop. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 21/1/2016 al Prot. n. 1441 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, ed acque meteoriche di prima pioggia; comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica.

Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota del 2/2/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 3/2/2016 al Prot. n. 1582, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 25/1/2016 ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia il parere favorevole per lo scarico in pubblica fognatura originato dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota del 12/4/2016, acquisita agli atti di Arpae in

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

data 12/4/2016 al Prot. n. 6522, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico in pubblica fognatura originato dall'impianto in oggetto.

In riferimento alla comunicazione o nulla osta in materia di acustica, acquisita la valutazione favorevole sulla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata alla domanda, espressa da Arpae - Distretto Urbano di Bologna, nonché preso atto del silenzio assenso del Comune di Anzola dell'Emilia per la matrice acustica, si inserisce nella presente AUA la comunicazione in materia di acustica prescrivendo alla società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, di provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ed acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice scarichi acque reflue, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro 221.

Bologna, data di redazione 26/8/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Centrale Adriatica Soc. Coop. ubicato in Via Emilia n. 373, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, ed acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.):

- immissione n. 1: “scarico di acque reflue acque reflue domestiche ed acque meteoriche di prima pioggia” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) ed acque meteoriche di dilavamento in uscita dalla vasca di prima pioggia.
- immissione n. 2: “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, ed acque meteoriche di prima pioggia” formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali provenienti dagli spurghi delle torri evaporative e le acque meteoriche di dilavamento in uscita dalla vasca di prima pioggia a servizio del parcheggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 10416 del 25/1/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 7640 del 5/4/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altre immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine uno scarico di acque di seconda pioggia in acque superficiali, recapitanti in fosso di campagna confluyente nel Canale di Bonifica denominato Scolo Romitta Superiore. Preso atto del parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana acquisito agli atti di Arpae in prot. 6878 del 18/4/2016, relativamente a detta immissione si

prescrive che:

- il titolare dello scarico dovrà coordinare le operazioni di controllo periodico sulla funzionalità dell'impianto di separazione delle acque di prima pioggia, al fine di evitare il fenomeno di trascinamento in acque superficiali di sostanze inquinanti; il personale addetto dovrà essere adeguatamente addestrato per le operazioni di manutenzione e munito di apposito manuale di manutenzione degli impianti al fine di assicurarne la funzionalità nel tempo;
- lo smaltimento dei fanghi dovrà avvenire mediante ditte regolarmente autorizzate in materia di smaltimento dei rifiuti speciali (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- il progettista l'impianto di cui sopra dovrà mettere a disposizione del gestore il manuale di manutenzione al fine di assicurarne la funzionalità nel tempo.

Sinadoc n. 5086/2016

Documento redatto in data 26/8/2016

—



Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le
***Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia***

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemlia.bo.it

Sede

Pratica numero AUA 2/2016
Protocollo 2016/0007640
Data 05/04/2016

***oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN
PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs.
152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.***

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 21.01.2016 al prot. 1441, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: Centrale Adriatica Società Cooperativa
con sede legale in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 373
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 373
attività svolta: magazzino con movimentazione e stoccaggio merci deperibili e generi vari

Visto il parere, prot. n. 10416 del 25/01/2016 di HERA spa gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 26/01/2016 prot. n. 1830, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dallo spurgo delle torri evaporative e le acque meteoriche di prima pioggia (acque di scarico);
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per



- quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo, parziali e terminali, sulle condotte delle acque di scarico (industriali e meteoriche di prima pioggia) provenienti dall'attività dovranno consentire il posizionamento del campionario automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico (industriali e meteoriche di prima pioggia), dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura (acque reflue industriali e acque di prima pioggia);
 - relazione tecnica e documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvole di intercettazione e sistemi di misurazione degli scarichi) dovrà essere inviata ad Hera SpA;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;



Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole condizionato, ai sensi del quadro normativo vigente, alla Ditta Centrale Adriatica Società Cooperativa per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 373 al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

1. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Emilia presso la ferrovia BO-MI
Tratto a monte del nodo 302
Coordinate Gauss Boaga X 1.669.621,64 - Y 4.937.488,95
Tronco: 3
Scarico di tipo: Industriale
Scarico finale: Depuratore di Crespellano (Valsamoggia)

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole condizionato pervenuto all'amministrazione comunale al prot. n. 1830 in data 26/01/2016, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dallo spurgo delle torri evaporative e le acque meteoriche di prima pioggia (acque di scarico);
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo, parziali e terminali, sulle condotte delle acque di scarico (industriali e meteoriche di prima pioggia) provenienti dall'attività dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico (industriali e meteoriche di prima pioggia), dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura (acque reflue industriali e acque di prima pioggia);
- relazione tecnica e documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvole di intercettazione e sistemi di misurazione degli scarichi) dovrà essere inviata ad Hera SpA;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione



- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)**

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.